

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Forfettari e società partecipate: codice Ateco irrilevante**

di Sandro Cerato

La verifica della **riconducibilità dell'attività svolta dalla società partecipata** a quella esercita dal contribuente forfettario deve essere eseguita in base al **dato effettivo e non al codice Ateco** relativo alle attività stesse.

È quanto emerso da una **risposta ad interrogazione parlamentare** in cui il MEF ha fornito due nuovi chiarimenti al fine di comprendere meglio la portata delle due novità, introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, secondo cui costituiscono **cause di preclusione** all'adozione del regime forfettario:

- le **partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata** che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercita dal contribuente forfettario ([articolo 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 9, lett. c, L. 145/2018](#));
- **l'esercizio prevalente dell'attività nei confronti del datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro** nei due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti a loro direttamente o indirettamente riconducibili (**nuova lett. d-bis**), dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), come modificato dalla [L. 145/2018](#)).

In relazione al primo aspetto, l'interrogazione parlamentare riguarda un soggetto che esercita l'attività contraddistinta dal codice Ateco 749099 (altre attività professionali) e che **nel contemporaneo detiene una partecipazione di controllo** (pari al 90%) in una società immobiliare esercente l'attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice Ateco 683100).

Secondo il MEF, la **ratio della causa di preclusione** in esame è quella di "evitare artificiose frammentazioni delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole".

Pertanto, **si deve aver riguardo all'attività effettivamente svolta** e non ai codici Ateco utilizzati per lo svolgimento delle due attività, con la conseguenza che pur in presenza di due codici Ateco distinti **il contribuente potrebbe esercitare di fatto un'attività collegata a quella effettivamente svolta dalla società a responsabilità limitata** di cui detiene il controllo.

L'**analisi deve avvenire quindi caso per caso**, e non è stata fornita risposta in merito alla situazione prospettata poiché non è stata specificata l'attività svolta dal soggetto con la propria partita Iva individuale.

Ad **esempio**, laddove l'attività svolta sia quella di consulente nel campo immobiliare, è del tutto evidente che la partecipazione di controllo nella società di intermediazione immobiliare è riconducibile a quella svolta in forma individuale, con conseguente preclusione all'accesso al regime forfattario.

Il secondo chiarimento fornito riguarda l'altra causa di preclusione riferita alla **prevalenza dell'attività svolta dal contribuente forfattario nei confronti del datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro** nei due anni precedenti, e si riferisce ad una nuova partita Iva aperta a seguito dell'iscrizione ad un ordine o collegio professionale.

Secondo quanto si legge nella risposta, la *ratio* della nuova causa di preclusione è di **evitare l'avvio di iniziative professionali** (o d'impresa) al **solo scopo di beneficiare della tassazione di favore**, trasformando l'attività di lavoro dipendente o a questo assimilata, in attività di lavoro autonomo.

In assenza di tale obiettivo, precisa il MEF, **non vi sono ostacoli** per l'accesso al regime agevolato.

La risposta lascia intendere che, laddove il professionista abilitato sia stato in precedenza dipendente dello Studio cui ora svolge l'attività con partita Iva, il **regime forfattario è precluso**, mentre non dovrebbero esservi problemi qualora il precedente **rapporto di tirocinio** sia stato svolto in forma diversa.

Sul punto, tuttavia, la risposta lascia una sorta di "porta" aperta, poiché **si fa riferimento anche a precedenti attività svolte in forma assimilata a quella di lavoro dipendente**, con conseguente possibile allargamento della nozione di datore di lavoro.

La questione è delicata e merita **ulteriori chiarimenti**, poiché se così fosse rientrerebbero nella causa preclusiva anche tutte le forme di **collaborazione** che ai fini fiscali rientrano tra i **redditi assimilati al lavoro dipendente**, ma che ai fini giuridici non lo sono.

Master di specializzazione

**DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)